



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

G.P. 19/SAPNA/2014

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E CHIUSURA DEFINITIVA (CAPPING) DEL SITO DI DISCARICA DI “CAVA POLIGONO” IN LOCALITA’ CHIAIANO NEL COMUNE DI NAPOLI

CIG 6072301D4B – CUP B67B14000900003

Pubblicazione quesiti informativi e risposte

Data Aggiornamento:

22.01.2015

QUESITO N° 1

Si chiede di chiarire quanto riportato all’art. 7 comma 2, ossia di esplicitare cosa significa che “il progettista qualificato nella progettazione esecutiva sia direttamente presente nello staff tecnico dell’operatore economico”. Se un’azienda, con SOA di sola esecuzione, non ha progettisti interni al suo staff tecnico, per partecipare alla gara deve necessariamente dichiarare dei progettisti esterni. Gli stessi devono entrare in ATI con il concorrente?

RISPOSTA AL QUESITO N° 1

Ai sensi di quanto indicato nel disciplinare di gara, l’operatore economico concorrente è tenuto, già in sede di presentazione della propria offerta, ad individuare i progettisti qualificati alla progettazione esecutiva, scelti tra i soggetti indicati dal D. Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/10. La scelta degli operatori economici che intendono presentare offerta di partecipare in A.T.I. è espressione della volontà degli stessi e non un obbligo sancito dalla *lex specialis*. In ogni caso, per gli operatori economici privi del requisito di progettazione, ovvero per coloro che pur essendone in possesso non intendano “spendere” il proprio requisito, è possibile, in alternativa, associare i progettisti all’interno del raggruppamento ovvero indicare il nominativo degli stessi. In entrambe le ipotesi i progettisti indicati/associati, dovranno comprovare i requisiti richiesti e rendere le dichiarazioni di cui al disciplinare di gara.

QUESITO N° 2

In merito a quanto riportato all’art. 9, punto 3 del disciplinare di gara, si chiede la possibilità di far eseguire il sopralluogo anche da un tecnico progettista esterno, non dipendente dell’operatore economico concorrente.

RISPOSTA AL QUESITO N° 2

Come riportato all’art. 9, comma 3, del disciplinare di gara ...”*Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante o da un direttore tecnico del concorrente, come risultante dal C.C.I.A.A. o da attestazione SOA; può essere fatto da un soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.*”...



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Fermo restando che il sopralluogo dovrà essere effettuato dai soggetti sopra meglio individuati, non vi sono motivi ostativi a che lo stesso possa essere effettuato alla presenza anche di uno o più tecnici esterni non dipendenti dell'operatore economico concorrente.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Claudio Persico